

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione

COM(87) 354 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 luglio 1987)

(87/C 231/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la possibilità di concedere ai produttori di luppolo un aiuto affinché possano conseguire un equo reddito; che l'importo di tale aiuto è fissato per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà, tenuto conto del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione, comparato con i ricavi medi dei raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'andamento dei prezzi;

considerando che l'esame dei risultati del raccolto 1986 induce a fissare un aiuto per alcuni gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità;

considerando che, conformemente agli articoli 105 e 299 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'aiuto per il luppolo coltivato in Spagna e in Portogallo sarà concesso a partire dal raccolto 1986;

considerando che il mercato comunitario delle varietà amare di luppolo è caratterizzato da una situazione di squilibrio dovuto ad un'offerta eccessiva, oltretutto non rispondente alla domanda; che in determinate regioni la produzione è sostanzialmente rappresentata da una coltura in regresso, quella delle varietà amare; che è pertanto necessario sostenere in modo particolare, mediante la concessione dell'aiuto, i produttori di tali regioni;

considerando che occorre prendere delle misure per modificare le strutture di produzione in tali regioni, favorendo la riconversione verso le varietà più richieste; che appare una misura adeguata la concessione di un aiuto che consenta ai produttori di realizzare i lavori di riconversione varietale; che è opportuno erogare l'aiuto alle associazioni di produttori delle regioni interessate i cui soci si impegnino ad eseguire le misure previste; che occorre limitare la misura ad un periodo determinato; che per raggiungere i risultati attesi è necessario escludere la possibilità di ampliare le superfici investite a luppolo delle varietà amare, oggetto delle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1986 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità per i gruppi di varietà elencati in allegato.
2. L'importo dell'aiuto è fissato conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Per i produttori di luppolo delle regioni comunitarie in cui la produzione è costituita sostanzialmente da varietà amare o in cui tale coltura è in regresso, l'aiuto previsto all'articolo 1 è maggiorato di 100 ECU per ettaro.
2. Nelle regioni di cui al paragrafo 1 è concesso un aiuto speciale pari a 1 800 ECU per ettaro, a condizioni da stabilirsi in base alla procedura di cui al paragrafo 4, alle associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71, i cui membri s'impegnino a realizzare un piano di riconversione varietale entro il 31 dicembre 1990.
3. Le associazioni di produttori possono beneficiare dell'aiuto speciale a condizione che, negli anni compresi fra il 1988 e il 1990, la superficie investita a luppolo nella rispettiva regione di produzione non superi la superficie coltivata nel 1986.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare l'elenco delle regioni di cui trattasi sono stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO***Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1986**

Gruppi di varietà	Importi in ECU/ha
Aromatiche	310
Amare	390
Altre	390